

Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisetoriale).

Art. 33

(Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole: <<da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni,>> sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: <<, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative,>> sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2, le parole: <<a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro>> sono soppresse.